

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO SV

Art.1) E' costituita l'associazione denominata Spazio SV.

Art.2) La sede legale dell'Associazione è in Venezia, Scoletta San Zaccaria, Campo S. Zaccaria, 4693. L'associazione potrà istituire altre sedi operative e/o secondarie, sia sul territorio nazionale sia all'estero, previa delibera del consiglio direttivo e ratifica dell'assemblea per le proprie attività.

Art.3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4) L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire la conoscenza organizzando attività culturali. In particolare: convegni, mostre, workshop, editoria e musica. L'associazione potrà promuovere attività a carattere culturale e qualsiasi altra iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale con collaborazioni di altre realtà associative o meno che perseguano scopi affini. L'associazione esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. Risulta essere in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986.

ASSOCIATI CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Art.5) Il numero degli associati è illimitato.

Art.6) Per essere ammesso come associato è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità:

- Compilazione del modulo di domanda con indicazione del nome, cognome, residenza, contatti.
- Dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

Art.7) La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato all'iscrizione. E' compito del consiglio direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. All'atto di ammissione l'associato dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà avvenire entro il termine indicato dal consiglio direttivo. L'associato ammesso nel corso dell'anno è tenuto a versare l'intero importo annuale al momento dall'ammissione. Dopo la ratifica dell'ammissione da parte del consiglio direttivo l'associato ordinario acquista il diritto di voto. Nel caso che la domanda venga respinta l'interessato potrà ottenere il rimborso della quota versata. Le dimissioni da associato vanno presentate per iscritto al consiglio direttivo. Gli associati cessano di appartenere alla associazione per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verifica per morosità nel pagamento della quota associativa. L'Associato che cessa per qualsiasi motivo di appartenere alla associazione come pure gli eredi dello stesso non conservano alcun diritto sul patrimonio della associazione. Il consiglio direttivo può dichiarare l'esclusione dell'associato qualora non sia in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi, non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma dello statuto, non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo nei confronti della associazione.

L'esclusione dell'associato verrà notificata per iscritto. Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite. E' previsto un rimborso per tutte le spese effettivamente sostenute e documentate durante l'attività prestata ai sensi di legge. Gli associati agiscono per le finalità dell'associazione con correttezza ed onestà sia all'interno che all'esterno dell'associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli associati.

Art.8) Gli associati sono tenuti:

- Al pagamento della quota associativa annuale;
- All'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi comprese eventuali integrazioni della cassa della associazione attraverso il versamento di quote straordinarie.

Art.9) Gli associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese degli organi associativi.
- Quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative.
- Quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione senza altre formalità se non quelle previste per le iscrizioni. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10) Organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- I consiglieri

Art.11) L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari. L'assemblea è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata in via ordinaria una volta all'anno entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio della associazione ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario a mezzo posta ordinaria, elettronica fax o qualsiasi altro mezzo informatico e/o elettronico e/o mediale atto a portare a conoscenza della riunione entro giorni 15 della data prevista. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un quinto dei soci aderenti all'associazione. In tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro giorni 15 dal ricevimento della richiesta e l'assemblea dovrà essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati in proprio o per delega. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega; Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono

validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti, le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono validamente adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Partecipano all'assemblea ed hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea ordinaria:

- Elege il consiglio direttivo con un numero di preferenze non superiore a 3 almeno due mesi prima della decadenza delle cariche sociali.
- Delibera sul bilancio preventivo e consuntivo
- Approva il programma di attività proposto dal consiglio direttivo
- Formula proposte per il buon funzionamento dell'associazione

L'assemblea straordinaria:

- Delibera su particolari argomenti proposti da uno degli organi della associazione o degli associati che ne facciano richiesta.
- Delibera sulle modifiche dello statuto proposte da uno degli organi dell'associazione o dagli associati che l'hanno richiesta.

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Art.12) In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in assemblea e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Sulle questioni di ordinaria amministrazione il voto è palese a meno che non via sia richiesta esplicita di voto segreto da parte di uno o più associati. In tal caso l'assemblea deciderà per alzata di mano quale dovrà essere la modalità di votazione. Nel caso della elezione del consiglio direttivo e quando trattasi di persone il voto sarà segreto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da un membro del consiglio direttivo delegato dal presidente o dal Vicepresidente.

Nelle elezioni del consiglio direttivo sono ammesse tre deleghe scritte da parte di associati assenti per ciascun avente diritto al voto presente. La regolarità delle deleghe sarà verificata da un delegato del presidente prima dell'inizio dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13) Il Consiglio direttivo eletto dall'assemblea degli associati regge ed amministra l'associazione. Il consiglio direttivo elegge i suoi membri, il presidente, il vicepresidente, il segretario e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alla attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il presidente ed il segretario compongono l'ufficio di presidenza. Il consiglio direttivo è composto da 3 membri eletti dall'assemblea e può avvalersi di consulenti esterni. Il consiglio direttivo nomina il tesoriere dell'associazione. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta all'anno ed ad ogni qual volta il Presidente lo ritenga utile ovvero ne sia fatta richiesta dagli altri membri. In

tal caso la riunione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Il consiglio direttivo è obbligato a riunirsi almeno un mese prima dell'assemblea annuale degli associati indetta per la approvazione del bilancio. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene per invito scritto da parte del presidente almeno 15 giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione può avvenire con gli strumenti della convocazione dell'assemblea ordinaria indicando giorno ora e luogo della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno due membri. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri e in caso di parità di voto, il voto del presidente vale due.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Eleggere tra i suoi membri il Presidente Il segretario ed il tesoriere
- Fissare le norme di funzionamento della associazione
- Fare i propri bilanci preventivo e consuntivo e sottoporli alla approvazione degli associati.
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea degli associati promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzando la spesa.
- Notificare con semplice comunicazione ai competenti uffici la eventuale modifica della sede legale.

QUOTA ASSOCIATIVA

Art.14) La quota associativa a carico degli associati è fissata dal consiglio direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

PATRIMONIO

Art.15) Il Patrimonio della associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione;
- dai contributi erogazioni e lasciti diversi
- dal fondo di riserva

In caso di suo scioglimento per qualunque causa l'associazione si assume l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative affini.

L'associazione consente tra le sue risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività entrate costituite da:

- quote associative e contributi straordinari degli associati
- contributi dei privati;
- contributi dello stato di Enti e di Istituzioni pubbliche
- donazioni e lasciti testamentari

- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse ed accessorie per natura a quelle statutarie nei limiti del DLG 460/97
- beni mobili ed immobili e rendite pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- I fondi sono depositati presso uno o più Istituti di credito postali italiani.

Ogni operazione finanziaria bancaria patrimoniale è disposta con la firma del Presidente o di altra persona da lui delegata. L'associazione si impegna ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione si impegna altresì a non distribuire neanche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita della associazione a meno che non siano imposte per legge o che siano a favore di altre associazioni che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglimento

Art.16) L'eventuale scioglimento della Associazione potrà essere deciso dall'assemblea degli associati con voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti. L'assemblea deciderà con le stesse modalità chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore e a liquidazione avvenuta l'eventuale residuo dovrà essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini.

NORMA DI RINVIO

Art.17) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.